

TRA

Infrastrutture Venete s.r.l. - di seguito denominata IV-GI -, con sede in Padova Piazza Zanellato 5, Cod. Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 03792380283, rappresentata da.....nato/a..... il..... in qualità diin virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

E

..... -di seguito denominata IF - con sede in, iscritta al n. del Registro delle Imprese di, cod. fiscale....., partita IVA rappresentata da nato/a a in qualità di, in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

PREMESSO

- a) che con Legge Regionale n. 40 del 14 novembre 2018 la Regione Veneto ha affidato la gestione della infrastruttura ferroviaria della linea Mestre-Adria a IV-GI, che ne espleta le funzioni di cui al D.Lgs. 112/2015;
- b) che IF è in possesso di licenza n....., rilasciata da ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- c) che IF q in possesso di certificato di sicurezza n. rilasciato dall'ANSF in data
- d) [solo se del caso] che IF q stata designata come Impresa Ferroviaria per l'effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l'Accordo Quadro stipulato con IV-GI in data..... da, (richiedente);
- e) che IF ha presentato a IV-GI richiesta di tracce e IV-GI ne ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità;
- f) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce indicate in Allegato 1e rappresenta condizione necessaria per richiedere ulteriori tracce in gestione operativa;
- g) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete di IV-GI (d'ora in poi PIR).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Il PIR, le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato 1 - Programma delle tracce orarie
- Allegato 2 - Servizi ex art 13 D.Lgs 112/2015
- Allegato 3 - Sintesi Economica
- Allegato 4 - Referenti di IV-GI ed IF per la gestione del contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto

- 1) L'utilizzo delle tracce orarie e dei servizi elencati rispettivamente negli Allegati 1 e 2, nonché delle variazioni di cui al successivo comma 3, costituisce l'oggetto del presente contratto.
- 2) IF potrà avanzare in corso di validità del presente contratto richieste di variazioni e/o integrazioni rispetto agli Allegati 1 e/o 2, che saranno trattate secondo quanto indicato in proposito in PIR. Gli Allegati potranno essere oggetto di aggiornamento, che dovrà essere datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
- 3) IF dichiara che utilizzerà le tracce orarie ed i servizi oggetto del presente contratto ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di(passeggeri a mercato, Tpl regionale a Contratto di Servizio stipulato con la Regione Veneto)

ARTICOLO 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento

IF dovrà corrispondere a IV-GI i canoni per l'utilizzo delle tracce orarie ed i corrispettivi per l'utilizzo dei servizi con le modalità di pagamento e le penalità indicate in PIR.

ARTICOLO 4 - Stima economica e importo presunto del contratto

- 1) L'importo presunto del contratto ammonta complessivamente a Euro ...allegato 3)
- 2) L'importo dell'acconto mensile da corrispondere per il canone di utilizzo delle tracce in Allegato 1 ammonta a Euro ..., pari all'85% di 1/12 del relativo importo presunto indicato al comma 1, da corrispondere con le modalità di cui all'articolo 6.3 del PIR;
- 3) Il valore della franchigia da applicare alle penali a carico di IF ammonta a Euro ..., pari al 5% dell'importo presunto del canone di utilizzo delle tracce indicato al comma 1.

ARTICOLO 5 -Certificato di sicurezza, Licenza e Titolo Autorizzatorio

In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza IF è tenuta ad informare tempestivamente IV-GI, secondo quanto indicato in PIR.

ARTICOLO 6 - Assicurazione

- 1) IV.GI dichiara di avere in corso coperture per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia di tutte le attività svolte, e per gli eventuali danni eventualmente sofferti da IF, dai loro clienti e da terzi, per il massimale previsto dal PIR, e si impegna a mantenere l'efficacia della stessa per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.
- 2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore senza soluzione di continuità fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia dei danni subiti da I.V.-GI, da altre IF, dei rispettivi clienti e da terzi, con un massimale di € per sinistro e per anno, congruente con quanto previsto dal PIR; le polizze sono acquisite agli atti di IV-GI.
- 3) IF è tenuta ad informare tempestivamente IV-GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal PIR.

ARTICOLO 7 - Referenti

I nominativi dei referenti delle parti per la gestione del contratto sono elencati in Allegato 4; le parti si impegnano a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni, facendosi carico dei relativi costi.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

- 1) Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, IV-GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti dal PIR
- 2) IF si impegna a sollevare e tenere indenne IV-GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima.

ARTICOLO 9 - Codice etico Modelli 231

- 1) Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di adottare e attuare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in ottemperanza alle linee guida del suddetto D. Lgs. n. 231/2001.
- 2) Le Parti, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegnano altresì al rispetto dei principi:
 - a) contenuti nel Codice Etico rispettivamente adottato, che per I.V.-GI è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Società Trasparente"
 - b) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- 3) Rimane inteso che, in caso di violazione del proprio Codice Etico e/o dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 10 - Clausola di sicurezza informatica

- 1) Le Parti garantiscono la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione necessaria.
- 2) A tal fine, si obbligano a:
 - a) rispettare i controlli essenziali di sicurezza informatica;
 - b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico;
 - c) effettuare un back-up della documentazione informatica su un sistema off-line
 - d) in caso di incidente di sicurezza informatica, rendersi disponibili ad effettuare le verifiche necessarie circa le misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 11 – Privacy

- 1) Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel GDPR 679/2016 le Parti, preso atto vicendevolmente dell'informativa di cui all'art. 13 del citato regolamento, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito del presente atto, ivi compresa la comunicazione ai sensi degli obblighi di legge e contrattuali per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente l'esecuzione e la conclusione del presente atto.

2) Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali all'esecuzione e conclusione del presente atto fosse necessario acquisire dati o informazioni da terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione juris et de jure dell'avvenuto adempimento degli obblighi.

ARTICOLO 12 - Durata del Contratto - Risoluzione

Il presente contratto decorre dal (giorno di utilizzo della prima traccia) sino al.....(ultimo giorno dell'orario). Il contratto si intende risolto di diritto in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal PIR.

ARTICOLO 13 -Cessione del Contratto

- 1) E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
- 2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza, oltre alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal PIR, l'esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo.
- 3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2015.

ARTICOLO 14 - Spese del Contratto

La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131 e s.m.i. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico di IF.

ARTICOLO 15 -Foro competente - Legislazione applicabile

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il foro di Padova. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana

ARTICOLO 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

IF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui articolo 3 Legge 13/08/2013 n. 136 e s.m.i.

Articolo 17 - Disposizioni finali

- 1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
- 2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
- 3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Padova;

Firme.

.....